

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 558 - 27952/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE - VARIANTE AL P.R.G.C. ADOTTATA CON D.C.C. N. 10 DEL 28/02/2018 AI SENSI DELL'ART. 16BIS, L.R. 56/77 - RIADOTTATA SUCCESSIVAMENTE CON D.C.C. N. 23 DEL 19/06/2018 AI SENSI DELL'ART. 16BIS, L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Villafranca P.te:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☰ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 05-05293 del 18/02/2002, modificato con le Varianti strutturali approvate dalle deliberazioni G.R. n. 18-11682 del 09/02/2004 e n. 17-5256 del 12/02/2007 e con la Variante strutturale (L.R. 01/2007) approvata con D.C.C. n. 12 del 13/02/2013;

- ⇒ ha approvato con le deliberazioni di C.C. n. 42 del 28/07/2005, n. 58 del 27/10/2011, n. 60 del 18/09/2012, n. 74 del 06/10/2012, n. 48 del 15/11/2013, n. 91 del 25/11/2014, n. 19 del 31/05/2016 e n. 27 del 27/07/2017 otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 19/06/2018, il progetto preliminare della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 28/02/2018, il progetto della Variante al P.R.G.C. vigente, area ex-demanio, ai sensi dell'articolo 16bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e trasmesso alla Città Metropolitana, con Nota del 24/03/2018 (pervenuta il 24/03/2018 ns. prot. 37455/18), unitamente agli Atti e alla convocazione della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 20/04/2018, presso la Città Metropolitana di Torino;
- ⇒ ha riadottato con deliberazione C.C. n. 23 del 19/06/2018, il progetto della Variante al P.R.G.C. vigente, area ex-demanio foglio 28 mappale 246 via Vigone, ai sensi dell'articolo 16bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e trasmesso alla Città Metropolitana, con Nota del 23/06/2018 (pervenuta il 25/06/2018 ns. prot. 75975/18), unitamente alla agli Atti e alla convocazione della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 06/07/2018, presso la Città Metropolitana di Torino;
(pratica n. V16B/001/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 4.763 abitanti al 1971, 4.707 abitanti al 1981, 4.746 abitanti al 1991, 4.788 abitanti nel 2001 e 4.825 abitanti nel 2011 dati che confermano un andamento demografico in aumento nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale pari a 5.079 ettari di pianura, di cui, 5.052 ettari con pendenze inferiori al 5% e 27 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 2.181 ettari appartenenti alla "Classe I" e 1.595 ettari appartenenti alla "Classe II", pari al 31% dell'intero territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale "Pianura Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("*a*) Infrastrutture; *b*) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; *c*) Sistemi di diffusione urbana,; *d*) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; *e*) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; *f*) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22);
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è interessato dalle Strade Provinciali n. 139 di Villafranca, 150 di Madonna degli Orti, 151 di Campiglione Fenile e 153 di Babano;
- ⇒ è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;

- ⇒ è attraversato dal fiume Po, dal Torrente Pellice, dal Torrente Cantogno; è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera Via Vecchia, Bealera Sterpissone Nero e Rio Sterpissone Bianco;
- ⇒ in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, si evidenziano circa 1603 ettari del territorio soggetti a dissesti areali;
- ⇒ il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 2.158 ettari di territorio (circa il 43%) nonché la previsione di un "limite di progetto" di 2.000 metri di lunghezza;
- ⇒ per quanto riguarda la tutela ambientale si segnala:
 - l'Area Protetta Regionale, della *Fascia Fluviale del Po: Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice* che interessa 484 ha di territorio comunale, 98 dei quali sono altresì ricompresi nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) distinto con la sigla IT1110015, denominato "Confluenza Po-Pellice";
 - è altresì interessato dai Biotopi – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" denominati "Zona Umida di Zucchea" e "Bosco di Vigone" distinti, rispettivamente con le sigle BR 10072 e BR 10078;
 - si evidenziano, dal PTC2, 1639 ettari di fasce perifluviali e 652 ettari di Corridoi di connessione ecologica;
- ⇒ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Villafranca P.te:

- è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- ha in corso la definizione delle aree dense, di transizione e libere, sull'intero territorio comunale, in ottemperanza del comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A., del PTC2;

preso inoltre atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, con la Variante urbanistica in oggetto, adottata con D.C.C. n. 10 del 28/02/2018 e riadottata con D.C.C. n. 23 del 19/06/2018, ai sensi dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i., così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, il progetto della Variante urbanistica, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato alla valorizzazione dell'ambito demaniale, trasferito a titolo gratuito al Comune di Villafranca P.te con decreto del Direttore Regionale Agenzia dal Demanio (prot. n. 2015/5427/DR-TO del 29/04/2015), localizzato a nord del capoluogo, tra la strada comunale via Vigone e la strada provinciale n. 139. In particolare viene proposto:

- il cambio di destinazione urbanistica dell'area, da agricola a produttiva – terziario (commerciale);
- l'identificazione dell'area con l'acronimo D1;
- la modifica del centro abitato per includere l'ambito D1;
- la previsione di un'ulteriore rotatoria d'innesto sulla S.P. n. 139;
- la riduzione della fascia di rispetto stradale della S.P. n. 139 all'interno dell'ambito D1, da 30 a

10 m;

dato atto che:

- la Variante in oggetto è stata sottoposta a preventiva Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi del comma 5 dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 e trasmessa ai Soggetti con competenza ambientale (SCA);
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), come si evince dagli Atti trasmessi, ha inviato al Comune di Villafranca P.te il proprio contributo in data 29/09/2017 prot. n. 11883;
- l'Organo Tecnico Comunale, sulla scorta dei pareri acquisiti dai Soggetti con Competenze Ambientali, ha emesso il verbale prot.n. 2209/2017 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

preso atto, come risulta dagli Atti trasmessi dal Comune, che:

- gli immobili oggetto di Variante sono inseriti nel *Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2017-2020*;
- le modifiche proposte con la Variante urbanistica al P.R.G. vigente, sono coerenti con le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- le modifiche proposte con la Variante al P.R.G. in oggetto sono coerenti con le condizioni di rischio idrogeologico;

preso inoltre atto che :

- nella Conferenza dei Servizi del 20/04/2018, presso gli Uffici della Città metropolitana, è emerso che l'area oggetto di valorizzazione, posta in salvaguardia (art. 58 L.R. 56/77 e s.m.i.) con la deliberazione del C.C. n. 10 del 28/02/2018, era ulteriormente in salvaguardia con la Proposta tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 4. Si è pertanto deciso congiuntamente, come emerge dal verbale, di sospendere la Conferenza in attesa dell'adozione del progetto preliminare della Variante strutturale n. 4, al fine di stralciare le modifiche urbanistiche proposte nell'area in questione;
- l'Amministrazione comunale con deliberazione del C.C. n. 22 del 19/06/2018 ha adottato il progetto preliminare della Variante strutturale n. 4, stralciando le nuove previsioni urbanistiche dell'ambito in oggetto e successivamente con deliberazione del C.C. n. 23 del 19/06/2018 ha riadottato ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante urbanistica di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale (area ex-Demanio) aggiornando gli Atti;

dato atto che:

- la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, in data 20/04/2018, rappresentata dall'Architetto Nadio Turchetto, funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato dal Dirigente con nota prot. n. 40924/2018 del 03/04/2018;

- i rappresentanti degli Enti presenti nella Conferenza dei Servizi del 20/04/2018 hanno convenuto di sospendere la Conferenza per la presenza di una doppia salvaguardia (art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.) sull'area oggetto di Variante;
- la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi del 06/07/2018, rappresentata dall'Architetto Nadio Turchetto, funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato dal Dirigente con nota prot. n. 74946 / 2018 del 20/06/2018;

dato atto che l'Amministrazione Comunale ha comunicato che a seguito della pubblicazione della Variante Urbanistica, avvenuta nei termini di legge, **non sono pervenute osservazioni**;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*" modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare il comma 2 dell'articolo 16bis, il quale recita "*L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante e la relativa completa documentazione alla Regione, ... alla città metropolitana, ... ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, ... provvede ... a convocare la conferenza dei servizi ..., finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.*";

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata

legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 16/11/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, il Progetto della Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente adottato dal Comune di Villafranca P.te con Deliberazione C.C. n. 23 del 19 giugno 2018, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 06/07/2018, ai sensi dell'articolo 16bis *"Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari"* della L.R. n. 56/77, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
- 2. di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la formulazione di osservazioni;
- 3. di dare mandato** al Delegato della Città Metropolitana di rappresentare i contenuti del presente Decreto nella Conferenza dei Servizi, ai fini della conclusione dell'iter approvativo della Variante in oggetto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28/11/2018

Il Vicesindaco Metropolitano
Delegato a Risorse Umane, Patrimonio, Sistema
Informativo e Provveditorato, Protezione Civile,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate.
(Marco Marocco)